

---

assolto,così facendo i responsabili dell'usura perpetrata in danno del De Masi e del suo Gruppo.

Anche sul punto pertanto si chiede la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per sentire la testimonianza degli agenti di P.G. indicati nella lista testi del P.M. Cianfrini che avevano svolto specifiche e mirate indagini dirette ad individuare i responsabili dei reati contestati e commessi e che, inopinatamente, non sono stati ammessi a testimoniare, neanche quando il P.M. d'udienza dott. Rocco Casentino aveva chiesto la loro audizione ai sensi dell'art.507c.p.p., stante la lacunosità, non sanata, della produzione documentale effettuata dagli imputati in loro favore, per come peraltro ammesso in sentenza dagli stessi Giudici di Palmi nella loro sentenza ( V. pag.31: testuale "Agli elementi provenienti dall'imputato -n.d.r. es.Marchiorello- che ovviamente attendono di essere di essere verificati...").

Ma forse che nel corso dell'intenso dibattimento,non è emerso che le banche sono gestite da un sistema informatico generale che stabilisce i tassi e calcola tutte le altre somme dovute dai clienti. Non è tale sistema che segnala, anche, gli sconfinamenti e quant'altro di anomalo, che dovesse emergere nella gestione del rapporto?

E' chiaro, che i dati sono fissati dalla Direzione Generale, per come riferito dai testi escussi ed indicati dalle difese per come è detto dalla sentenza. Ma forse che non è pur vero che, i Direttori Generali a loro volta non dipendono essi stessi dalle direttive del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale, che, naturalmente, esegue gli ordini e deve dare conto al primo ed al Presidente? La responsabilità dei Direttori Generali affermata dalla sentenza non esclude certamente quella dei Presidenti, visto che nessuna prova documentale, certa e concreta il Tribunale, sul punto ha acquisito. Nessun documento a riprova è stato esibito dagli imputati e nessun elemento probatorio ha acquisito con l'escussione degli uomini della P.G. che avevano individuato i presunti autori dei reati contestati!

I Direttori di Filiale, poi, hanno anche affermato di non essere in condizioni di stabilire il tasso e che questo è fissato da un apposito ufficio posto a livello nazionale. Qualche altro Direttore, ha precisato che il “*proprio margine*” era minimo e che non poteva superare qualche punto, e che, quindi, tutta la gestione avveniva da parte della Direzione.

I Presidenti, invece, hanno riferito di nulla sapere sui tassi applicati e che questo era compito della struttura.

In sostanza, un palese tentativo difensivo ,privo di supporto probatorio, di lasciare tutto nel dubbio per evitare che si possa ritenere qualcuno responsabile.

Ma, sovviene a ciò la sicura omissione dei Direttori che hanno consentito l'applicazione di tassi usurari, senza nemmeno contestare ciò alla Direzione e, quindi, concorrendo e contribuendo al perpetrarsi del reato : forse che il precetto di cui all'art. 644 c.p. non deve essere osservato da tutti i cittadini ,siano essi Presidenti, Direttori Generali e di Filiale di un qualsiasi Istituto di credito italiano? Affermare il contrario sarebbe cosa veramente scellerata!

Non esiste, infatti, lo si denuncia qui con forza e senza timore di smentita, un solo atto o documento, di quelli prodotti, che comprovi la reazione di un Direttore di Agenzia o di Filiale che dir si voglia, dinanzi agli accertati tassi *contra legem*. Ne consegue, che questi devono ritenersi responsabili di quanto avvenuto, essendo rimasti totalmente inerti all'accadimento del reato e, comunque, collaborando, partecipando e concorrendo con le richieste illecite della Direzione Nazionale.

Come pure in concorso ( 110 c.p.) devono essere ritenuti responsabili, i Presidenti che hanno fornito, certamente, e suggerito, comunque, le indicazioni relative alla gestione del sistema informatico, in quanto era interesse degli stessi e del Consiglio di Amministrazione, operare i massimi ricavi possibili. E tali somme, nel sistema bancario attuale, provengono per la maggior parte dal costo del denaro e per come questo viene fatto pagare. Maggiori sono gli interessi, la

---

CMS e le spese, maggiore è il profitto dell'azienda bancaria. Ciò è innegabile!  
Cui Prodest?

Ed, allora, è incredibile che i Presidenti possano affermare di nulla sapere, quando le indicazioni e le disposizioni provengono, sicuramente, come da statuto, dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, attraverso il Direttore Generale. Sentano, riaprendo l'istruttoria dibattimentale, i Giudici dell'Appello gli Ufficiali di P.G. che immotivatamente ed illogicamente i giudici di prime cure non hanno escusso, nonostante il deserto probatorio delle difese!

Ed, allora, ecco spiegato perchè il sistema informatico veniva tarato al limite dell'usura per quanto riguarda gli interessi, nel mentre le altre somme (CMS e spese) venivano fissate a seconda del cliente e delle condizioni economiche dello stesso. Solo la prova del contrario, che lo si ribadisce, per stessa ammissione dei giudici di Palmi, non esiste, potrà giustificare la formula assolutoria adottata in sentenza e questo P.G. non esiterà ad invocarla anche nel giudizio di appello se offerta.

**Maggiore era il bisogno di denaro, maggiore era la pressione operata dalla banca, ben sapendo che il cliente non era nelle condizioni di potersi opporre.** Ciò forse è emerso precisamente dalla istruttoria dibattimentale svolta dinanzi al Tribunale di Palmi ?

Quindi, un sistema, al quale hanno partecipato tutti sia nel dare le disposizioni (C.A. e Presidente), sia nell'eseguire (Direttore Generale e sottoposti) e sia nel concorrere con il dovuto gerarchico silenzio al limite dell'omertà (Direttori e funzionari locali).

Una cooperazione delittuosa, nella quale ognuno ha avuto un proprio compito, con la finalità di ricavare i maggiori profitti possibili dalla povera gente, che aveva ed ha bisogno di liquidità per la propria attività imprenditoriale.

Un modo lecito e legalizzato per usurare i clienti e recuperare ricavi ingentissimi, che nessuna azienda italiana e nel mondo riesce a fatturare!

---

**Questo il sistema, al quale hanno partecipato tutti e per il quale non possono che ritenersi tutti responsabili del reato di usura.**

Infatti, sarebbe stato sufficiente che un solo anello della catena si fosse distaccato o dissociato, per far crollare il sistema illecito dimostrato che ha piegato e quasi distrutto il Gruppo De Masi, realizzato diffusamente in danno degli imprenditori del sud e, maggiormente, in Calabria, per la sua notoria debolezza economica e sociale.

Forse che la difesa dei Presidenti, che hanno affermato di non sapere nulla, non si scontra palesemente con le dichiarazioni dei direttori e con le determinazioni assunte durante i Consigli di Amministrazione e, comunque, nelle relazioni di approvazione dei bilanci, ove è indicato testualmente che il **sistema informatico di controllo è migliorato ed i ricavi sono aumentati?**

E, poi, come fanno a dire i Presidenti di non sapere nulla del tasso degli interessi, quando nei bilanci, predisposti ed approvati dai Consigli di Amministrazione, e poi sottoposti all'assemblea dei soci, sono indicate le enormi cifre dei profitti, ricavati, nella maggior parte, dagli interessi applicati ai clienti!?

I predetti dati, emergono, senza ombra di dubbio, dalla stessa documentazione prodotta dalle banche e, comunque, dagli stralci dei bilanci, allegati alla memoria presentata dai difensori del Gruppo De Masi.

Non è, infatti, credibile e comprensibile, che un Consiglio di Amministrazione predisponga un bilancio, da sottoporre all'Assemblea, senza prima esaminare le cifre e, quindi, i profitti derivanti, appunto, dagli interessi praticati ai clienti.

D'altro canto, trattandosi di S.P.A., con evidenti ed esclusivi fini di lucro, i maggiori ricavi, consentono al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione, oltre che a tutti gli altri organi esecutivi, di presentarsi in Assemblea con motivazioni validissime per ottenere la conferma nei ruoli ricoperti.

Quindi, nessuno scrupolo per i clienti, ma soltanto l'intento di ricavare le maggiori somme possibili per dimostrare ai soci la professionalità e la bravura degli amministratori.

Sono queste, circostanze elementari e di fondamentale importanza per comprendere le motivazioni di un comportamento così legato e collegato al maggior profitto possibile. Forse che ciò non emerge da tutte le consulenze in atti? Compresa quella del dott. Criscuolo?

Ed, in tale pacifico contesto, emerge e risulta il motivo per il quale tutti gli amministratori e gli organi direttivi, definivano e taravano il sistema al massimo della produttività e, quindi, al limite ed anche oltre il tasso soglia. Altro che ignoranza iuris!

Ebbene, un tale sistema non può essere addebitato, esclusivamente, alla Direzione Generale, la cui mancata incriminazione non vale comunque ad escludere la responsabilità degli altri correi ed attuali imputati, poiché, semmai, ed ove sarà dimostrato, obbligherà i P.M. di Palmi ad iscrivere un nuovo procedimento penale. Appare palese infatti che detta figura si trova nella fase intermedia tra i vertici (Consiglio di Amministrazione e Presidente) e gli esecutori materiali (Capi Area e Direttori).

In tale contesto, appare lampante che il Direttore Generale e la struttura dallo stesso gestita, non opera in modo totalmente autonomo, ma deve essere collegato ai vertici per le decisioni ed ai direttori per la esecuzione. Di contro, la difesa lo dimostri con una specifica prova documentale!

Ed, allora, appare palesemente non credibile che il motore del sistema bancario e cioè il Consiglio di Amministrazione, che predispone ogni cosa per la corretta gestione della società, non conosca i tassi applicati o non operi nella determinazione degli stessi, pur essendo i maggiori profitti ricavati, appunto, da tale voce.

La sentenza, sul punto, non è andata oltre il dato formale privandosi dei dati emersi dall'investigazione della P.G. per accertare concretamente quali siano state le condotte degli imputati, per verificare, appunto, la esistenza dell'elemento soggettivo in capo anche agli stessi. Ha errato il Tribunale nel non escutere gli Ufficiali di P.G. che avevano identificato gli attuali imputati, con riferimento alle loro rispettive cariche, ruoli, competenze e poteri!

---

Si comprende, che una valutazione obbiettiva delle funzioni dei vertici e degli esecutori avrebbe portato ad una decisione certamente diversa, che con ogni probabilità avrebbe sconvolto l'attuale sistema bancario italiano.

Il Tribunale, forse, non ha avuto il coraggio di superare il dato formale ed emettere una sentenza forte dei contenuti e delle responsabilità che, sicuramente, non possono essere negate per quanto sopra riferito (salvo prova del contrario che allo stao non c'è).

Si insiste pertanto nella riapertura dell'istruttoria dibattimentale con l'escussione degli Ufficiali di P.G. indicati nella lista testi depositata dal P.M. Cianfrini ed indicati dal P.M. Casentino ai sensi dell'art.507 c.p.p..

---

3) Altro punto non condivisibile della sentenza è la valorizzazione della circolare della Banca d'Italia e del metodo usato dal dottor Criscuolo, funzionario dello stesso istituto.

Per cercare di trovare una plausibile soluzione, tutti gli imputati hanno riferito di essersi attenuti scrupolosamente alla nota circolare amministrativa della Banca di'Italia, emessa, esclusivamente, ai fini Istat.

Né, la Banca d'Italia poteva negare tale artificio, in quanto, per come già riferito, composta da soci privati e cioè da coloro i quali dovevano poi essere, eventualmente, vigilati, siamo allora veramente alle solite : controllori e controllati allo stesso tempo!

Vigilanza che, naturalmente, non vi è mai stata e le banche hanno fatto ciò che hanno voluto. Della valenza o meno della circolare si è riferito abbondantemente nella memoria del 6 novembre 2007, alla quale pertanto si rimanda, il cui contenuto qui tutto si è richiamato e riportato, per l'evidente rilevanza che ha .

Qui, si vuole, invece, affrontare il problema del contrasto tra una circolare e le specifiche norme di legge, applicabili alla fattispecie per cui è giudizio.

---

Punto motivazionale questo totalmente omesso dal Tribunale di Palmi, pur in presenza di una precisa normativa.

In sostanza vi sono due norme, l'articolo 644 del codice penale e la legge n. 108/1996, che affermano, in modo tassativo e specifico, che a formare il tasso di interesse praticato dalle banche concorrono tutte le voci, con esclusione di imposte e tasse.

Vi è poi, una circolare della Banca d'Italia, emessa in via amministrativa e per questioni di rilevazione Istat, che prevede, invece, il calcolo separato della CMS, indicando, anche, le modalità di diverse questo.

Ebbene, le Banche hanno preso a base tale circolare per calcolare il tasso d'interesse praticato ed eliminando dal "costo" effettivo tutte le voci relative alla CMS, alle valute, spese, ettc.

Senza aggiungere, ancora, che, nel caso in specie, gli interessi sono stati calcolati, come la CMS, trimestralmente e, quindi, praticando l'anatocismo, vietato dalla legge e ritenuto illegale da innumerevoli sentenza della Corte di Cassazione. Con tale operazione, gli interessi sono aumentati sensibilmente, in quanto dopo tre mesi diveniva capitale e, quindi, vi è stato il calcolo, vietato, degli interessi su interessi.

Giochetto, questo, che alle banche ha fruttato importi rilevanti, che una nuova perizia collegiale d'ufficio ,se disposta dai Giudici d'Appello non mancherà di quantificare.

Ma, ritornando al rapporto circolare – leggi.

Se non fossimo a confronto della potenza del sistema bancario, il problema, certamente, forse i giudici non se lo sarebbero neppure posto: è di elementare conoscenza che una circolare non può contrastare ed essere applicata al posto di una legge, con la sola eccezione di un eventuale atto interpretativo della norma.

Nel caso in specie, non esiste tale ipotesi, in quanto la circolare dice cosa completamente diversa e contrastante rispetto alle norme di legge.

---

Ed, allora, è pacifico, sotto l'aspetto legale e giuridico, che la circolare non può essere applicata e se ciò è stato fatto risulta in violazione di principi chiarissimi e che qui di seguito verranno brevemente richiamati.

Prima delle norme regolanti il Codice Penale, su ogni libro, sono riportate le *“Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile, con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (G.U. 4 aprile 1942, n. 79, edizione straordinaria)”*.

Il Capo I di tali disposizioni, è intitolato: *“Delle fonti del diritto”*.

L'articolo 1. *Indicazione delle fonti*, stabilisce:

“Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) le norme corporative;
- 4) gli usi.”

I successivi articoli, stabiliscono la valenza e la formazione delle norme. In nessuno degli altri 15 articoli è detto che la circolare è eguale alla legge e che può, comunque, superare la valenza di questa, specialmente quando è in contrasto con delle norme specifiche.

Quindi, sotto un primo aspetto, è evidente che l'applicazione della circolare della Banca d'Italia, nel caso in specie, è *contra legem*.

Sotto un secondo aspetto, emerge, chiaramente, che la stessa non può mai superare la valenza ed efficacia di ben due norme specifiche che regolano la materia. Ed, in particolare, di quella penale che non prevede ed, anzi, esclude surrogati di tal tipo, trattandosi di legislazione, per certi aspetti, speciale.

L'articolo 1, del Codice Penale, intitolato: *“Reati e pene: disposizione espressa di legge”*, stabilisce: *“Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite”* .

Ebbene, da un semplice esame delle citate norme, risulta palese che la legge penale deve essere applicata ed obbliga tutti i cittadini e che, comunque, non può essere, in ogni caso, superata da una semplice circolare.

Costituisce opinione del tutto pacifica che la disposizione sopra citata codifichi la vigenza del cosiddetto principio di legalità nei rapporti sanzionati con le <<pene>>, cioè l'esigenza che la fattispecie criminosa e la sanzione edittale risultino da una previsione legislativa espressa. Su questa rappresentazione di carattere generale non si riscontrano particolari problemi, tuttavia non regna altrettanta concordia in dottrina e giurisprudenza, in particolare costituzionale, in ordine alla identificazione del contenuto e dell'assetto effettivo del principio di legalità nella <<materia penale>>. Tale principio, del resto, è almeno in parte riconosciuto nell'ordinamento italiano dalla stessa Carta Costituzionale che prevede, come è noto, che <<nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso>>.

Ebbene, senza dilungarci oltre, essendo pacifico che per ritenere un fatto illecito vi deve essere una precisa norma, nel caso in specie, esistono, invero, ben due norme che ritengono la esistenza della usura, allorquando vi sia il superamento dei tassi indicati, specificatamente, dai D.M. di cui alla legge n. 108/96<sup>27</sup>.

Il Tribunale di fronte alle difficoltà giuridiche sopra evidenziate, ha ben pensato di omettere ogni valutazione e superare “de plano” tali norme, ritenendo più opportuno porre la circolare amministrativa della Banca d'Italia quale supporto fondamentale per accertare criteri diversi per il calcolo del tasso d'interesse.

Una anormalità giuridica che non può, sicuramente, trovare ingresso in un processo penale.

<sup>27</sup> “Memoria difensiva del 6 novembre 2007” di Giacomo Francesco Saccomanno e Antonio Tanza

---

La legge che regola l'odierna materia, ai fini dell'usura, stabilisce che per il calcolo del tasso di interesse devono essere conteggiate tutte le somme dei costi, con esclusione delle sole imposte e tasse!

Ogni diversa formula non può, certamente, fare ingresso nel procedimento penale, in quanto si verrebbe a creare una evidente anomalia incomprensibile, non prevista da nessuna norma, legge o altro.

Ebbene, nella sentenza del Tribunale di Palmi non è stato spiegato come e perché sia stata scelta l'applicazione di una circolare amministrativa contrastante con due norme di legge.

Questo è il dato emergente dalla citata decisione che sul punto è veramente illogica ed incomprensibile. Né, sicuramente, possono le argomentazioni dei primi giudici ritenersi soddisfacenti e condivisibili.

---

3) Altro argomento non condivisibile e, comunque, derivante dalle riflessioni sopra evidenziate, si riferisce alla scelta del criterio dettato dalla Banca d'Italia, con la circolare di cui sopra. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto di superare il preciso dettato della legge n. 108/96 e dell'articolo 644 codice penale, senza motivare giuridicamente la valenza del criterio sopra indicato. Una palese carenza di motivazione, specialmente avendo riguardo all'applicazione corretta delle fonti del diritto.

Una circolare amministrativa dettata ai soli fini statistici non può, sicuramente, superare delle precise e specifiche norme di legge. Eppure, il Tribunale ha ritenuto di accogliere le conclusioni della perizia redatta dal dottor Criscuolo, che ha utilizzato nel calcolo del tasso le indicazioni della Banca d'Italia, certamente le più favorevoli per le banche.

Pur, però, in presenza di una posizione molto prudente, il Tribunale non ha potuto negare che la Commissione di Massimo Scoperto debba essere rilevata

---

ai fini della esistenza o meno del reato di usura, utilizzando il criterio della CMS soglia e di considerare, pertanto, indebiti soltanto i casi di sfioramento del valore medio aumentato della metà.

Una soluzione a metà strada che, però, apre spiragli per ritenere che, invece, la CMS debba far parte a pieno titolo dei costi per la realizzazione del TEG.

Un dato, però, è certo: la CMS è stata ritenuta dal Tribunale un elemento importante tale da ricercare un sistema per il calcolo di individuazione del limite soglia.

Ci si chiede allora: la CMS è un onere, assimilabile alle imposte e tasse, oppure un guadagno, un lucro per la banca?

E' ovviamente un lucro, e che lucro per le banche!

La CMS, come si è detto, viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali (si confrontino le istruzioni operative dettate dalla Banca d'Italia) e per lungo tempo è rimasta un dato a sé.

Tale commissione, da una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006) è stata definita come *la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.*

La migliore dottrina<sup>28</sup> sostiene che la commissione *“ha carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione (del cliente) una determinata somma e per un tempo determinato”.*

**Da ciò discende che essa va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca, ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente.**

---

<sup>28</sup> MOLLE, *I contratti bancari* in *Tratt. Dir. Civ. Com.* fondato da Cicu Messineo continuato da Mengoni, Milano, 1981, 231.

**La banca, infatti, nel momento in cui assume l'obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, per un tempo determinato, destina quella specifica somma a quell'utente per la durata dell'affidamento, a prescindere della sua effettiva utilizzazione, poiché deve tenerla a disposizione di quel cliente (che la può utilizzare totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi momento lo decida).**

**La natura della CMS, come storicamente ed originariamente disegnata, imporrebbe che la banca percepisse una commissione sull'intera somma affidata (ad esempio cinque milioni), anche nel caso che il cliente non utilizzasse alcuna delle somme messe a sua disposizione dall'istituto di credito.**

Nell'ipotesi che il cliente, invece, utilizzasse solo in parte (tre milioni) la somma affidata (cinque milioni), la banca dovrebbe percepire un interesse corrispettivo per la somma utilizzata (tre milioni) ed una commissione per la residua somma tenuta a disposizione (due milioni).

Oggi, però, contrariamente alla sua natura, la cms non viene calcolata sulla somma affidata o rimasta disponibile, bensì, al contrario, sulla somma massima utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) e per tutti i giorni del periodo di riferimento; in particolare, la citata dottrina sostiene che la cms è *“conteggiata ad ogni chiusura di conto ... in una misura percentuale sul massimo scoperto del periodo considerato e cioè sull'esposizione massima effettivamente raggiunta”*.

Tale commissione, dunque, nella *tecnica delle banche* (ci piacerebbe poterla chiamare tecnica bancaria), viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto.

---

Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale di C.M.S. deve essere effettuato per ogni singola posizione, rapportando l'importo della commissione effettiva percepita dall'istituto di credito all'ammontare del saldo di conto corrente rappresentante il massimo scoperto sul quale è stata applicata la commissione.

La commissione massimo scoperto, quindi, viene rilevata trimestralmente separatamente in nota ai DD.MM. attuativi della Legge 108/96.

In verità, la inclusione nel calcolo del T.E.G. discende proprio dalla lettura sistematica della LEGGE 108/96, mentre l'esclusione della CMS dipende dalle circolari di Bankitalia (istruzioni per la rilevazione del tasso globale medio ai sensi della Legge sull'usura).

La tesi secondo cui pare corretta l'inclusione della cms nel calcolo del T.E.G. deriva, in ultimo e tra l'altro, da un nuovo disegno di Legge (ddl Bersani) che prevede all'art. 31, comma 2, che *“le commissioni, interessi e provvigioni che prevedono una remunerazione per la banca per il prelievo di somme, rilevano ai fini dei tassi usurari”*<sup>29</sup>.

A ciò rileva aggiungere che anche con una recentissima risposta resa ad una interrogazione parlamentare (5-00529 del 2006) il Governo non ha potuto esprimere considerazioni circa l'esclusione della cms dal calcolo del TEGM. *“Secondo il ministero dell'economia guidato da Tommaso Padoa-Schioppa, infatti, la cms deve essere valutata solo dal giudice in base all'andamento effettivo del rapporto. La cms non può rientrare nel calcolo del tegm perché la modalità di calcolo della stessa non ne permette la rilevazione ex ante, e in mancanza di un intervento del legislatore le istruzioni della Banca d'Italia sono l'unico riferimento utile per il calcolo tecnico del tegm”* (cfr. Elisabetta Bargelli,

---

<sup>29</sup> cfr. Andrea Bongi *“Massimo scoperto stop in due mesi”*, in *Italiaoggi*, del 3 febbraio 2007, pag. 50, allegato sub 5.

---

“Usura, calcolo da fare caso per caso”, in Italiaoggi, del 23 dicembre 2006, pag. 26).

Gli intermediari, come le banche, che sono i destinatari professionali della normativa e delle circolari applicative della Legge 108/96, infatti, non possono, e non potevano, non essere a conoscenza di quali effetti producesse il diverso trattamento della CMS.

Ed, infatti, proprio l'esclusione artificiosa della CMS dal calcolo del TEGM ha determinato le variazioni degli interessi in ribasso, con aumento corrispondente delle stesse via via nel tempo: è stato un comodo mezzo usato dalle banche per eludere la normativa sull'usura, unitamente all'interesse moratorio.

In virtù di questa precisa presa di posizione della Giurisprudenza, fedele al dettato dell'art. 644 *ter* del c.p. (che esclude dal calcolo del costo del credito **solo le imposte e tasse**, ricomprendendo qualsiasi altra remunerazione), la Banca d'Italia **ha dovuto clamorosamente ritornare sui suoi passi**<sup>30</sup>.

La circolare n. 12 del 2 dicembre 2005<sup>31</sup>, finalmente, fa *entrare in gioco* la commissione di massimo scoperto, che fino a questa data era rimasta una rilevazione dimenticata: così, una lettera mandata dalla Banca d'Italia a tutti i capi delle filiali di tutte le banche ha acceso i riflettori su un gravosissimo costo che per anni ha consentito alle banche di lucrare illeciti guadagni (vedi nota sub. 1 per il testo integrale).

La stampa ha fatto in modo che il contenuto di Istruzioni, Circolari e Gazzette speciali fosse, finalmente, reso pubblico e portato a conoscenza dei cittadini.

Ma vi è di più. *A sorpresa*, allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione V – del 15 marzo 2006, avente ad oggetto i tassi effettivi globali medi relativi al trimestre

---

<sup>30</sup> BANCA D'ITALIA Vigilanza creditizia e finanziaria del 2/12/05

---

dal 1° ottobre 2005 al 31 dicembre 2005, spunta, in una “*Nota metodologica*” sulla “*Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura*”, un paragrafo dedicato alla “*Rilevazione degli interessi di mora*”<sup>32</sup>.

Come è consuetudine della Banca d’Italia, non si rileva, ancora, nella nota metodologica, quale sia la funzione e lo scopo di questa rilevazione (poiché non è esplicitato l’utilizzo e le modalità del computo dello stesso ai fini dell’usura) e il motivo per cui gli interessi di mora si rilevino a parte dal TEG, malgrado, per costante ed univoca Giurisprudenza, essi facciano parte del costo del denaro, sottoposto alla normativa dell’usura.

Tuttavia è significativo che il problema degli interessi di mora si sia posto.

In ogni caso questa parte delle “*Istruzioni*” non può fornire il destro, invocando una pretestuosa omogeneità di metodo, per sottrarre arbitrariamente dal computo del TEG, oneri che, secondo la legge, vanno computati.

Il fatale corollario di tale interpretazione è la virtuale dilatazione del limite del tasso di soglia, con il conseguente verificarsi di un’usura legale: infatti, se ciò fosse vero le Banche potrebbero lecitamente praticare bassi interessi nominali ed esigere una commissione sul massimo scoperto del 20% o 30%, oppure pretendere dai più bisognosi tassi di mora stratosferici.

Per concludere sul punto si riporta una recente ordinanza.

**G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, Uff. XI Dott. Tullio Morello, ordinanza del 14/11/2006, proc. pen. n° 18082/05 R.G.N.R.**

---

<sup>31</sup> RICHIAMO DI VIA NAZIONALE SU TASSI INTERESSE PER CONTI IN ROSSO 18 Febbraio 2006 16:36 ROMA, 18 feb 2006

<sup>32</sup> **RILEVAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA:** La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto ad una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali. In relazione ai contratti accessi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

*Quanto alla configurabilità del reato di usura in relazione all'ammontare degli interessi complessivi da corrispondere all'esito di stipula di contratto di fido fra cliente e banca, il PM, partendo dall'erroneo presupposto che della "commissione di massimo scoperto" (c.m.s.) non va tenuto alcun conto nella determinazione dell'usurarietà del tasso preteso dalla banca, ha richiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Ma tale infondatezza può rivelarsi solo dopo aver compiuto la "valutazione complessiva delle condizioni applicate" dalla banca nel caso specifico, tenendo conto sia della percentuale dell'interesse pratico sul fido concesso, sia della percentuale aggiuntiva relativa al c.m.s., perchè non si può consentire l'aggiramento delle regole sull'usura fissate dal comma 4 dell'art. 644 c.p. con cavillose argomentazioni, contrarie non solo allo spirito della legge, ma alla stessa lettera, laddove la disposizione citata precisa che "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo ...". Per tali motivi, essendo necessarie ulteriori indagini al fine di accertare se le condizioni complessive applicate dalla banca, comprensive anche delle percentuali pretese per commissione di massimo scoperto, configurino il reato di usura, non può essere accolta la richiesta di archiviazione.* (Fattispecie in cui il denunciante, legale rappresentante di una s.a.s., esponeva di aver stipulato un contratto di fido con la Banca X per l'importo di euro tot, con interessi nominali sul fido dell'11,25% oltre alle commissioni trimestrali di massimo scoperto dello 0,125%, ma la banca nel corso dell'esecuzione del contratto aveva completamente disatteso le condizioni pattuite, finendo col pretendere interessi usurari. Assumeva, infatti, il denunciante che la banca aveva illegittimamente ed inopinatamente elevato i tassi di interesse prima applicati fino a raggiungere il 25% comprensivo anche delle commissioni di massimo scoperto, mentre la soglia del tasso di usura era del 14%, nel senso che, pur mantenendo il tasso di interesse al di sotto della soglia usuraria, aveva elevato in modo abnorme le commissioni di massimo scoperto, passando dallo 0,125% pattuito all'1,125%

trimestralmente, pretendendo in tal modo una somma di gran lunga superiore a quella dovuta. Il GIP, nell'ordinanza reiettiva di richiesta di archiviazione testualmente rilevava che <<la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) è ritenuta dalla giurisprudenza civile come "il corrispettivo destinato a remunerare la specifica prestazione della banca consistente nella immediata ed integrale messa a disposizione dei fondi di cui all'apertura di credito, con il conseguente obbligo per la banca di erogare il credito e semplice richiesta del cliente". Si aggiunge che "in maniera anomala rispetto alla sua funzione, viene calcolata non sull'importo del fido accordato, ma sul massimo saldo dare del cliente, con riferimento a ciascun periodo di liquidazione degli interessi". Conclude la giurisprudenza predetta che essa "non costituisce una componente degli interessi o una modalità del loro calcolo, essendo destinata ad operare su un piano diverso ed a remunerare una diversa controprestazione della banca". In tal modo considerata, si aggiunge da altri, si tratta piuttosto di una "commissione di massimo affidamento", perchè, derivando l'onere della clausola dell'aver la banca tenuto a disposizione del cliente una certa somma per un certo periodo di tempo, dovrebbe essere applicata non in caso di utilizzazione dell'apertura di credito ma nel caso opposto. Ma, osserva la giurisprudenza, la c.m.s. non può avere la causa di una commissione di affidamento, giacchè il cliente che utilizza l'apertura di credito si trova nell'impossibilità di rifiutare gli oneri conseguenti all'utilizzazione dell'apertura di credito, per cui la c.m.s. è nulla per assenza di una sua causa giustificatrice. La dottrina ha tratto ormai la conclusione che, nella sua applicazione pratica, la c.m.s. svolge la funzione di accessorio dell'interesse in quanto, in caso di utilizzazione del fido, il cliente deve corrispondere alla banca non solo gli interessi calcolati sulla somma utilizzata, ma anche tale ulteriore percentuale calcolata sulla somma concretamente utilizzata e, perciò, pur sempre un ulteriore interesse ... Nelle istruzioni agli organi dipendenti, contenute nel Bollettino di Vigilanza n° 12 del dicembre 2005, la Banca d'Italia ha precisato che il c.m.s. "rappresenta il compenso corrisposto dal cliente

---

all'onere che l'intermediario sostiene per far fronte all'eventualità che venga aumentato lo scoperto di conto. In tale contesto la verifica del rispetto delle soglie di legge da parte di ciascun intermediario richiede: 1) il calcolo del tasso in concreto praticato ed il raffronto di tale tasso con la relativa soglia di legge; 2) il confronto tra l'ammontare percentuale della c.m.s. praticata e l'entità massima di c.m.s. applicabile (c.d. "c.m.s. soglia"), desunta aumentando del 50% l'entità della c.m.s. media pubblicata nelle tabelle. Peraltro, l'applicazione di commissioni che superano l'entità della "c.m.s. soglia" non determina di per sé l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate>>. *Il GIP concludeva, poi, come sopra riportato.*)

Comunemente si dice che la CMS sia il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'onere per l'intermediario di dovere sempre essere in grado di fronteggiare una rapida espansione dell'utilizzo dello scoperto.

Una percentuale sull'importo massimo raggiunto nel trimestre, anche se l'utilizzo è per pochi giorni, che si aggiunge agli interessi corrisposti col tasso percentuale sull'ammontare giornaliero dello scoperto.

Molto si è discusso sulla natura e sulla giustificazione causale della CMS

Perché quella enunciazione scolastica della tecnica bancaria di fatto oggi non si coglie più: se fosse remunerata la messa a disposizione andrebbe rapportata al fido accordato e non all'utilizzato.

Dove di fatto oggi il mondo bancario può godere di un sistema di circolazione dei mezzi finanziari e di disponibilità che non giustifica quella voce.

Al contrario, la banca percepisce un utile aggiuntivo a titolo di CMS, quando la banca è lasciata per gran parte del trimestre nella disponibilità delle somme.

Si è detto: in realtà, la C.M.S. compensa l'aumento del rischio.

Ma, già il tasso di interesse per quella categoria di operazioni (anticipazione in c.c.) tiene conto del rischio dell'operazione stessa, della sua natura.

Ma, se così fosse, la C.M.S. non aveva certamente ragione di essere corrisposta, dove le anticipazioni erano fatte su finanziamenti pubblici e crediti dell'erario: assistite con garanzie personali e reali.

Nel sistema bancario importi ingenti sono percepiti a titolo di CMS  
Alcune proposte di legge prevedono l'eliminazione o la modifica della CMS  
Come sopra considerato, alcune pronunce giurisprudenziali civili hanno ritenuto nulla la pattuizione della CMS perché senza una causale.

Ma il punto non è questo.

Nel caso di specie, la CMS è stata applicata: ai sensi dell'art. 644 c.p., ma anche di tutta la l. n. 108/96, nel calcolo del tasso usurario è ricompreso tutto, tranne imposte e tasse: *“Chiunque si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma... in corrispettivo di una prestazione di denaro..., interessi o altri vantaggi usurari (co. 1) ... sono altresì usurari ... gli altri vantaggi o compensi (co. 3) ... si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quella per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

Certamente, è una remunerazione per la banca che trae ragione in quell'apertura di credito.

È una remunerazione per la banca ed un onere, un peso finanziario per il cliente.

Ma, le istruzioni per la rilevazione del TEG dicono che va rilevata a parte.

E così ha fatto il perito dott. Criscuolo, funzionario/ispettore, prima citato dal GUP proprio come teste di Banca d'Italia, così però non va!

In verità il dott. Criscuolo all'udienza preliminare del 31.1.2006 aveva riferito di come fosse emerso lampante il problema, la lacuna (se così è), della CMS.

Il problema della prassi bancaria, la tendenza ad alzare la CMS, ad abusare di quella interpretazione della Banca d'Italia e, quindi, le indagini della Magistratura di Milano ..., l'emergere di incongruenze...

E di qui la circolare della Banca d'Italia del dicembre 2005.

È una circolare interpretativa, come tale il suo valore non ha natura novativa, anzi prende le mosse da una prassi che ha deviato, approfittato, aggirato la norma ed è stata oggetto di indagini, nel tentativo di riportare la prassi alla previsione della legge.

Perché nessuna circolare ha detto, né può avere mai detto, che non si tiene conto della CMS.

Il fatto è che i criteri di rilevazione della Banca d'Italia sono indicativi.

La valutazione dell'usuraietà dei tassi va poi apprezzata in concreto e questo è un compito specifico ,al quale a dire il vero il Tribunale coraggiosamente non si è sottratto, ma non ha saputo poi tirare le somme!

Nel caso in specie, il Tribunale non ha ritenuto di pronunciarsi chiaramente sul problema facendo proprie le conclusioni del CTU che non ha fatto altro che riportarsi alle indicazioni di una circolare amministrativa della Banca d'Italia, suo ente di appartenenza!

E' mancato forse il coraggio di fare chiarezza e di affermare definitivamente che la legge non può essere surrogata da una circolare!

La novità eclatante della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi si racchiude, però, nelle statuizioni relative alla affermazione della esistenza del reato di usura, senza alcun tentennamento e senza possibilità di modifica.

Infatti, pur nella ipotesi di calcolo del TEG più favorevole per le banche, l'usura è stata accertata e dichiarata.

Per tutti i capi di imputazione (sub C, sub D, sub F, sub G, sub I, sub Q, sub R, sub S) il Tribunale ha affermato:

“L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO RICORRE DAL MOMENTO CHE IL TEG SOGLIA E' STATO SUPERATO NEL .....”

L'usura bancaria è stata certificata e attestata dal Tribunale di Palmi,ma non è accettabile che possa lo stesso Giudice affermare che detto reato non ha colpevoli!

Questo è il grave vizio logico-giuridico della sentenza impugnata che deve essere ribaltato con una approfondita ed esaustiva istruttoria conseguente all'invocata “riapertura dibattimentale”.

### P. Q. M.

chiede che la Corte di Appello di Reggio Calabria, previa la richiesta riapertura dell'istruttoria dibattimentale,voglia riformare la sentenza assolutoria del Tribunale di Palmi in epigrafe indicata e per l'effetto affermare la penale responsabilità di tutti gli imputati in epigrafe compiutamente generalizzati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti,condannandoli alla pena che sarà ritenuta di giustizia o che comunque sarà richiesta dal P.G. d'udienza.

REGGIO CALABRIA: 18 GEN. 2008

IL S. PROCURATORE GENERALE  
Francesco Neri -



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
18 GEN. 2008



CANCELLIERE B3  
(Eddo VIVACE)